

ATTO COSTITUTIVO
"Associazione CIBS APS"



Verbale soci fondatori Associazione CIBS - COMITATO ITALIANO BALLO SPORTIVO APS

Oggi, martedì 3 dicembre 2024, presso la sede dell'associazione MIDAS - MAESTRI ITALIANI DANZA SPORTIVA, in via Giordano Bruno n. 118 al primo piano interno 4 a Cesena, si sono riuniti Assemblea le seguenti persone:

- 1 PAGANO Edilio NATO A La Spezia (SP) [REDACTED]
Provinciale [REDACTED]
- 2 TARABELLA Giancarlo NATO A La Spezia [REDACTED]
[REDACTED]
- 3 GALANTI Nicolò NATO A Roma (RM) [REDACTED]
[REDACTED]
- 4 FALASCHI Marco NATO A Livorno (LI) [REDACTED]
[REDACTED]
- 5 DI BIASI Agnese NATA Ad Agropoli (SA) [REDACTED]
[REDACTED]
- 6 BARNI Alessia NATA A Massa Marittima (GR) [REDACTED]
[REDACTED]
- 7 BENNARDO Valerio NATO A Cosenza (CS) [REDACTED]
[REDACTED]
- 8 FANTI Davide NATO A Cagliari (CA) [REDACTED]
[REDACTED]
- 9 ZAMPIEROLLO Alex NATO A Bentivoglio (BO) [REDACTED]
[REDACTED]
- 10 MAOGGI Valentina NATA A Firenze (FI) [REDACTED]
[REDACTED]
- 11 ERARIO Gregorio NATO A Manduria (TA) [REDACTED]
[REDACTED]

con la volontà di costituire l'Associazione CIBS - COMITATO ITALIANO BALLO SPORTIVO APS, ai sensi del codice civile e della vigente normativa con lo scopo di divulgare il Ballo sociale e sportivo con particolare attenzione alle discipline normate ed organizzate dalla federazione internazionale IDO - INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. PAGANO EDILIO il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. FALASCHI MARCO quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il numero degli associati fondatori risulta di n° 11 persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo degli associati dell'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche tra i tesserati ed ha per scopi la diffusione e la divulgazione delle discipline regolamentate e dell'attività di danza proposta dalla IDO -

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION e di tutte le discipline che si riterranno promozionali e prodromiche concordate con l'associazione dei maestri MIDAS. Si prefigge inoltre la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei maestri di ballo e danza, dei tecnici, degli allenatori, dei trainer, degli insegnanti e di tutti gli ufficiali di gara iscritti a MIDAS ed aderenti.

Opera nei settori ludico, sociale, ricreativo, promozionale, amatoriale, preagonistico e promozionale del ballo, della danza come disciplina della salute fisica e psichica e della danza sportiva in applicazione in Italia delle regole di IDO - INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION per quanto direttamente applicabili o mediante regole semplificate di avvicinamento alle discipline internazionalmente normate. Sostiene ed indirizza la partecipazione dei propri tesserati all'unica federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, la FIDESM.

Promuove, organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione e l'abilitazione di nuovi insegnanti delle discipline di ballo, danza e danza sportiva regolamentate dalla IDO organizzando corsi formativi ed abilitativi, sessioni d'esame, convegni e congressi in collaborazione con l'associazione di maestri di ballo e danza sportiva MIDAS.

L'associazione è retta dallo Statuto allegato al presente Atto Costitutivo approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Associazione CIBS-Comitato Italiano Ballo Sportivo APS"**, da ora in avanti denominata anche solo "Associazione". L'Associazione, che ha sede legale nel **Comune di Cesena (FC), all'indirizzo Via Giordano Bruno 118, primo piano interno 4**, risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 L'utilizzo della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto da tale momento potrà essere utilizzata in ogni comunicazione.

ART. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Comune di Cesena
Ufficio
11/05/2018

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri ed entro i limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 In deroga a quanto definito dallo Statuto, sino ad avere organizzato la struttura ivi prevista per potere celebrare le elezioni gli undici soci fondatori costituiscono il Consiglio Direttivo con le seguenti cariche:

- 1 PAGANO Edilio Presidente
- 2 TARABELLA Giancarlo Vice Presidente Vicario
- 3 GALANTI Nicolò Vice Presidente
- 4 FALASCHI Marco Responsabile Rapporti Interni
- 5 DI BIASI Agnese Responsabile Calendario Eventi
- 6 BARNI Alessia Responsabile Formazione
- 7 BENNARDO Valerio Rapporti Street Dance.
- 8 FANTI Davide Rapporti Danze Accademiche
- 9 ZAMPIEROLLO Alex Rapporti Coreografiche
- 10 MAOGGI Valentina Rapporti Disco Dance
- 11 ERARIO Gregorio Rapporti col Territorio

Che accettano l'incarico.

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 30 articoli che si allega al presente atto costitutivo perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

All'unanimità si delibera di conferire il titolo di presidente onorario ai Sigg.ri Moreno Polidori e Ferruccio Galvagno.

All'unanimità si delibera di conferire il titolo di socio onorario ai Sigg.ri Renzo Maoggi e Primo Poletto.

All'unanimità si delibera di delegare il presidente pro tempore Edilio Pagano ad apportare ogni modifica che si ritenga necessaria per Legge o su richiesta, ai fini dell'affiliazione alla IDO - International Dance Organization, allo Statuto approvato.

La seduta termina alle ore 13.30



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Tutti i soci fondatori leggono il presente atto, lo approvano e lo sottoscrivono.

Cesena 3 dicembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto

PAGANO Edilio	<u><i>Edilio Pagano</i></u>
TARABELLA Giancarlo	<u><i>Giancarlo Tarabella</i></u>
GALANTI Nicolò	<u><i>Nicolò Galanti</i></u>
FALASCHI Marco	<u><i>Marco Falaschi</i></u>
DI BIASI Agnese	<u><i>Agnese Di Biasi</i></u>
BARNI Alessia	<u><i>Alessia Barni</i></u>
BENNARDO Valerio	<u><i>Valerio Bennardo</i></u>
FANTI Davide	<u><i>Davide Fanti</i></u>
ZAMPIEROLLO Alex	<u><i>Alex Zampierollo</i></u>
MAOGGI Valentina	<u><i>Valentina Maoggi</i></u>
ERARIO Gregorio	<u><i>Gregorio Erario</i></u>

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 18 DIC. 2024
N. 1552 Mod. 3 € 200,00
Euro DUECENTO / 00

IL DIRETTORE



Comitato Italiano Ballo Sportivo (CIBS)

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

L'Associazione Comitato Italiano Ballo Sportivo APS in sigla "CIBS" (di seguito denominata "Associazione") è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro ed è regolato dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione intende conformarsi al d.lgs 3 luglio 2007 n.117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale.

La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti coi terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sua sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del Terzo Settore.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che intendano impegnarsi nel sostegno alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali e la finalità di divulgazione del "fair play" in ogni organizzazione, gara, concorso.

L'Associazione si prefigge la divulgazione di tutte le discipline di ballo e danza regolamentate internazionalmente dalla IDO - INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION e nella promozione del ballo e della danza come sport intesi come attività propedeutica, promozionale e prodromica alla danzasportiva seguendo le linee guida dell'organizzazione internazionale ed avendo come finalità finale l'approdo dei ballerini e maestri migliori alla Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali.

A tale scopo l'attività formativa, abilitativa e di rappresentanza dell'Associazione è svolta senza pretesa di professionalità sportiva e, in ogni caso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo applicabili in materia, in collaborazione con l'associazione di categoria MIDAS- MAESTRI ITALIANI DANZA SPORTIVA E SPORT MUSICALI che è l'unico referente riconosciuto.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Essa finalizza la propria azione al riconoscimento, quale associazione di categoria, dei maestri e tecnici di ballo, degli organizzatori di ballo, danza e danzasportiva aderenti alla IDO - INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION e agli Enti di Promozione Sportiva con cui l'associazione riterrà di convenzionarsi od affiliarsi.

Art. 2 - Durata e sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesena (FC). La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Nazionale in qualunque momento senza che ciò comporti una modifica statutaria. Con delibera dell'Assemblea Nazionale potranno essere stabilite sedi decentrate, a condizione che non vi sia più di una sede per ciascuna circoscrizione territoriale di livello regionale o provinciale. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione ha per scopi la diffusione e la divulgazione delle discipline regolamentate e dell'attività di danza proposta dalla IDO - INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION e di tutte le discipline che si riterranno promozionali e prodromiche concordate con l'associazione dei maestri MIDAS.

Si prefigge inoltre la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei maestri di ballo e danza, dei tecnici, degli allenatori, dei trainer, degli insegnanti e di tutti gli ufficiali di gara iscritti a MIDAS ed aderenti.

Opera nei settori ludico, sociale, ricreativo, promozionale, amatoriale, preagonistico e promozionale del ballo, della danza come disciplina della salute fisica e psichica e della danzasportiva in applicazione in Italia delle regole di IDO - INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION per quanto direttamente applicabili o mediante regole semplificate di avvicinamento alle discipline internazionalmente normate. Sostiene ed indirizza la partecipazione dei propri

tesserati all'unica federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, la FIDESM.

Promuove, organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione e l'abilitazione di nuovi insegnanti delle discipline di ballo, danza e danzasportiva regolamentate dalla IDO organizzando corsi formativi ed abilitativi, sessioni d'esame, convegni e congressi in collaborazione con l'associazione di categoria MIDAS che emette i titoli abilitativi.

In tale ambito e in correlazione con tali atti, l'Associazione potrà promuovere anche attività ludiche, ricreative e promozionali di ballo, danza e danzasportiva, di formazione etica e sportiva, della salute, di educazione al Fair Play, di fitness e sport in generale e di aggiornamento tecnico.

L'Associazione recluta, forma ed abilita gli ufficiali di gara per gare e concorsi in collaborazione con l'associazione dei maestri di ballo e danza sportiva MIDAS.

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom that appears to read "Pierluigi".

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; eventuali attività concrete per AIG (attività di interesse generale)

Art. 5 - Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

In particolare l'Associazione può:

- a) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante convenzioni e accordi, corsi di formazione professionale, anche sotto forma audiovisiva;
- b) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali e internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- c) promuovere ed organizzare l'edizione, anche telematica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie.

Per il conseguimento di tali fini potrà:

- 1) acquistare in proprietà od altro diritto reale di godimento ed assumere in affitto, locazione, comodato oppure in forza di convenzione, qualsiasi tipo di immobile, mobile, struttura, impianto od attrezzatura turistica, commerciale, culturale, ricreativa o sportiva;
- 2) attrezzare qualsiasi tipo di struttura, anche non di proprietà, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- 3) stipulare contratti e convenzioni con enti, società e privati;
- 4) assumere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati ed istituti di credito;
- 5) compiere tutti gli atti e concludere contratti di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 7 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote associative e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dalle quote delle attività organizzate dai tesserati, gare, concorsi, stage, concorsi e altre.
- c) dagli utili derivanti dalle attività e dalle manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;

- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente o indirettamente dall'Associazione;
- e) dai contributi degli aderenti o di privati o da Enti;
- f) dai contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- g) dai contributi di Organismi Internazionali; da ogni altra entrata - anche commerciale - che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché riferita ad attività strumentali e/o accessorie all'attività istituzionale e, comunque, consentite da norme di legge o regolamenti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un apposito prospetto da aggiornare alla fine di ogni esercizio sociale e conservato presso la sede legale.

Art. 8 - Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Nazionale redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea Nazionale secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale secondo quanto disposto dalla Legge;

ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Attività diverse e Bilancio sociale: L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



Art. 9 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione; il numero dei soci è illimitato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i maestri (in possesso della certificazione MIDAS), i tecnici, gli allenatori, i trainer, gli insegnanti e tutti coloro che a vario titolo insegnano e divulgano il ballo, la danza e la danzasportiva e tutti i loro allievi (nella categoria ballerini).

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci effettivi ed, uniformi, sono le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Gli associati dell'Associazione si suddividono nelle seguenti tre categorie:

- 1) maestri;
- 2) maestri organizzatori;
- 3) ballerini.

Articolo 10 - Soci Onorari e Presidente Onorario

1. I Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera della Giunta Nazionale, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in virtù dei titoli professionali e accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell'Associazione.

2. La Giunta Nazionale ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio (Fondatore o Effettivo) che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto della Giunta Nazionale, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.



Art. 11 - Ammissione dei soci e quote associative

Per richiedere l'ammissione a socio occorre presentare domanda in forma scritta al Consiglio Nazionale, la quale esamina le domande presentate e dà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

In caso di rigetto della domanda, la Giunta Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto e dare comunicazione all'interessato entro sessanta giorni (60). Questi può, entro sessanta giorni (60) dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Nazionale, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Nazionale.

La definizione dei criteri generali e delle procedure per l'ammissione a socio sono fissati con apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale.

I soci minorenni devono presentare la domanda di ammissione controfirmata da chi esercita la patria potestà; quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

compreso l'esercizio del diritto di voto.

I soci, all'atto della presentazione della domanda, versano la quota associativa, se deliberata, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio.

Art. 12 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- 1)recesso volontario;
- 2)radiazione;

- 3) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- 4) morosità;
- 5) morosità.

Il socio che intende recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Nazionale.

La radiazione del socio è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea Nazionale che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

Il socio definitivamente radiato non potrà più essere ri ammesso.

La morosità del socio si verifica allorquando il mancato pagamento della quota si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

Art. 13 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari inserite nel presente statuto;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa in approvazione dei codici etici e del Fair Play;
- c) versare puntualmente le quote associative stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 2) presentare proposte e/o reclami per iscritto alla Giunta Nazionale;
- 3) partecipare con il proprio voto, applicando il principio del voto singolo (art. 2532 C.C.), alla delibera dell'Assemblea Elettiva, purché in regola con la qualifica di socio;
- 4) essere delegati ad assumere incarichi sociali nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto.



Art. 14 - Organi associativi

Sono organi associativi centrali:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Nazionale.

Sono organi associativi territoriali regionali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Presidente del Comitato Regionale;
- il Comitato Regionale.

Sono organi associativi territoriali provinciali:

- l'Assemblea Provinciale;
- i Delegati Provinciali.

Tutti gli organi restano in carica per un intero quadriennio.

I Presidenti Regionali di ciascuna regione vengono eletti in seno alle Assemblee Elettive composte dai delegati provinciali eletti dai soci di ciascuna provincia. Le Assemblee Elettive provinciali potranno essere riconvocate nel corso del quadriennio qualora vi fosse la necessità di eleggere nuovi delegati Provinciali in sostituzione di quelli uscenti, dimissionari o decaduti.

Nell'impossibilità di convocazione delle Assemblee Elettive Provinciali da parte del Delegato Provinciale, tale compito spetta al Presidente Regionale.

I Delegati Provinciali vengono eletti dall'assemblea dei soci provinciale.

Art. 15 - Assemblee Elettive

Le Assemblee Elettive sono costituite da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed aventi diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale con regolamento attuativo delibera la gestione e il funzionamento delle Assemblee Elettive. Le Assemblee Elettive sono indette dai Presidenti Regionali uscenti al termine del quadriennio olimpico ai fini delle elezioni dei Presidenti Regionali e dei Delegati Provinciali di ciascuna regione.

Ciascun Delegato Provinciale convocherà i soci risultanti dal libro soci alla data di convocazione ovvero alla data determinata dal regolamento attuativo, che abbiano la propria residenza anagrafica nella rispettiva provincia di appartenenza.

La convocazione avviene entro i 30 (trenta) giorni che precedono la data dalla rispettiva Assemblea Elettiva con le modalità descritte nella domanda di ammissione a socio.

Le Assemblee Elettive sono valide in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti validi dei presenti. Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità delle Assemblee Elettive è competente a decidere la Commissione Giudicante.

Art. 16 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e risponde, unitamente alla Giunta Nazionale, del funzionamento dell'Associazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e dei soci.

Il Presidente Nazionale presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, e le riunioni della Giunta Nazionale.

Il Presidente Nazionale assolve ai seguenti compiti:

- convoca, autonomamente o su impulso del Consiglio Nazionale, le riunioni dell'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria stabilendone l'ordine del giorno;
- convoca il Consiglio Nazionale stabilendone l'ordine del giorno;
- convoca le Assemblee Elettive nei casi di impossibilità di convocazione da parte del Presidente Regionale;
- può adottare provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica, nella prima riunione utile della Giunta Nazionale, cui spetta la competenza;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale; firma gli atti.

Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più membri della Giunta Nazionale. Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente Vicario.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'G' at the top and a signature that appears to be 'Paganini' at the bottom.

Art. 17 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da:

i Presidenti Regionali;

i Delegati Provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun componente, anche se eletto nel corso del quadriennio in sostituzione di componenti uscenti, dimissionari o decaduti, esprime in Assemblea Nazionale un numero di voti che rappresentano la somma dei soci aventi diritto al voto in ciascuna Assemblea Elettiva Provinciale della regione convocata ad inizio quadriennio per la elezione dei componenti stessi.

Il numero dei soci come in precedenza individuato determina la rappresentanza dei componenti in seno all'Assemblea Nazionale per tutta la durata del quadriennio.

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e, tra i componenti del Consiglio stesso, un Vice Presidente.

In caso di decadenza dell'intero Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale uscente o, in caso di sua inerzia, un qualsiasi componente dell'Assemblea Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni un nuovo Presidente Nazionale e il relativo Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Nazionale assolve ai seguenti compiti:

- formula gli indirizzi generali sull'attività associativa e sull'attività di gestione;
- approva il rendiconto predisposto dal Consiglio Nazionale;
- approva i regolamenti sociali ed i piani formativi predisposti dal Consiglio Nazionale;
- provvede alla nomina dei componenti della Commissione Giudicante;
- delibera in merito alla corresponsione di emolumenti per le cariche sociali centrali e periferiche, nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo sociale dallo statuto o da leggi dello Stato.
- decide sui ricorsi presentati, sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto ed in tutti i casi in cui il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata espressa e



[Handwritten signatures and initials in the left margin]

motivata richiesta da un numero di componenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea.

La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo di pubblicazione sul sito ufficiale, per posta elettronica, oppure per lettera raccomandata o telegramma agli indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell'Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'Assemblea Nazionale in sede ordinaria è valida:

- in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

In caso di Assenza del Presidente Regionale verrà deliberata la rappresentanza da parte di un membro del Consiglio Regionale.

L'Assemblea Nazionale in sede ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di un numero di componenti presenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sede straordinaria per deliberare nei seguenti casi:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione e relative modalità di esecuzione.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Nazionale, per proporre modifiche allo statuto e, qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, per proporre lo scioglimento della medesima.

Le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione e delle relative modalità di esecuzione possono essere richieste anche da un numero di componenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea e devono essere indirizzate al Presidente Nazionale che provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria per assumere le deliberazioni conseguenti.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria è valida:

- in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentano almeno due terzi dei voti da esprimere in Assemblea;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di un numero di componenti presenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea.

Art. 18 - Consiglio Nazionale

La composizione del Consiglio Nazionale è proposta dai candidati alla carica di Presidente Nazionale che redigono la rispettiva lista da portare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale con la propria candidatura.

La lista, intestata al candidato Presidente Nazionale, deve contenere i nominativi di un minimo di nove ed un massimo di undici membri proposti per il Consiglio Nazionale di cui un terzo dei membri dedicato alla quota di genere minoritaria.

Il candidato alla carica di Presidente Nazionale che ottiene il maggior numero di voti viene eletto Presidente Nazionale e i componenti della lista a lui collegata si intenderanno eletti alla carica di componenti del Consiglio Nazionale.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di componenti del Consiglio Nazionale inferiore alla metà, il Presidente Nazionale provvede senza indugio alla reintegrazione del numero di componenti del Consiglio Nazionale, dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale in occasione della prima assemblea utile.

Al Consiglio Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

- dà attuazione agli indirizzi generali sull'attività associativa e sull'attività di gestione dettati dall'Assemblea Nazionale;
- predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; delibera gli importi delle quote associative; delibera il regolamento attuativo inerente le assemblee elettive; redige e propone i regolamenti sociali ed i piani formativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- può istituire specifiche Commissioni per un più efficiente sviluppo delle attività sociali, stabilendone la durata e la composizione;
- ratifica le delibere di estrema urgenza adottate dal Presidente Nazionale per le determinazioni assunte in materie riservate al Consiglio Nazionale, valutando caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

- propone all'Assemblea Nazionale le modifiche allo statuto e, qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, propone lo scioglimento della medesima;
- provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, ovvero per constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli organi territoriali provinciali e regionali, nominando in sostituzione un Commissario per la gestione ordinaria dell'organo territoriale e con l'incarico di indire, entro sessanta giorni dalla nomina (salvo proroghe), l'assemblea elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, per la ricostituzione dell'organo territoriale provinciale o regionale;
- delibera le eventuali proroghe alla durata del commissariamento;
- delibera in merito alla radiazione del socio.

IL Consiglio Nazionale viene convocato:

- in tutti i casi in cui il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno; quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere inviata preferibilmente a mezzo posta elettronica, ovvero con posta elettronica certificata (PEC) quando lo si ritenga necessario agli indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell'Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono e in tal caso, il termine è ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto e in carica, compreso il Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 19 - Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto in seno all'Assemblea Elettiva.



Handwritten signatures and initials in the left margin.

Il Presidente del Comitato Regionale fa parte del Comitato Regionale e dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza, nei limiti stabiliti dalle norme sociali, ed è responsabile, unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Comitato Regionale firma gli atti di competenza territoriale, assumendone, unitamente al Comitato Regionale, ogni responsabilità nei confronti dei soci, dell'Assemblea Nazionale e dei terzi.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice Presidente nominato tra i componenti del rispettivo Comitato Regionale.

Nelle Regioni in cui non si è stato nominato il Presidente Regionale, o in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale al fine della rappresentanza della regione in seno all'Assemblea Nazionale nomina un Commissario Straordinario Regionale che rimane in carica fino a che viene nominato il Presidente Regionale.

Il Presidente del Consiglio Regionale cessa per dimissioni volontarie, per incompatibilità, ovvero per altre cause di decadenza stabilite dal presente statuto o da appositi regolamenti.

Il Presidente del Consiglio Regionale uscente o, in caso di sua inerzia, il Presidente Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea Regionale al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni dalla cessazione.

Qualora non pervengano candidature per la carica di Presidente del Consiglio Regionale la Giunta Nazionale nomina un commissario straordinario regionale.

I Delegati Provinciali, eletti nelle rispettive assemblee provinciali, eleggono Presidente Regionale. Il Consiglio Nazionale convocherà le assemblee elettive regionale e provinciali quando avrà individuato un candidato per la carica di Presidente Regionale tra i soci della Regione.

Art. 20 - Comitati Regionali

I Comitati Regionali sono costituiti dal Presidente Regionale e dai Delegati Provinciali.

Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano vengono eletti Delegati Provinciali che entreranno a far parte dell'Assemblea Nazionale, al pari dei Presidenti del Comitato Regionale delle altre regioni.

La regione Valle d'Aosta viene accorpata alla regione Piemonte.

I soci della Valle d'Aosta votano e hanno diritto di elettorato attivo candidandosi nelle assemblee elettive del Piemonte e nella Provincia di Torino.

I Comitati Regionali svolgono la loro attività nell'ambito territoriale regionale ed hanno il compito di applicare lo statuto, i regolamenti e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti organi associativi.

I Comitati Regionali promuovono e predispongono programmi di attività da trasmettere al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

I Comitati Regionali hanno inoltre le seguenti attribuzioni:

- propongono al Consiglio Nazionale la nomina dei Commissari Straordinari Provinciali (definiti Delegati Provinciale pro tempore) nelle province con meno di quindici soci residenti;
- organizzare l'attività di competenza territoriale e quella demandata e/o delegata dal Consiglio Nazionale;
- esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti sociali;
- alla fine di ogni anno sociale ogni Comitato Regionale, è tenuto, se richiesto, a redigere ed inviare una relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Nazionale per consentire le opportune valutazioni sul suo operato.

Il Comitato Regionale viene convocato:

- in tutti i casi in cui il Presidente Regionale lo ritenga opportuno;
- quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata preferibilmente a mezzo posta elettronica o qualora lo si ritenga necessario per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell'Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.



Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the bottom that appears to be 'Rosanna'.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono e in tal caso, il termine è ridotto a tre giorni.

Il Comitato Regionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Comitato Regionale delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto e in carica, compreso il Presidente Regionale o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 21 - Delegati Provinciali

I Delegati Provinciali vengono eletti in seno alle Assemblee Elettive nelle sole province con almeno quindici soci residenti.

I Delegati Provinciali eletti entrano a far parte del Comitato Regionale. Nella province con una presenza di soci in un numero inferiore a quindici il Comitato Regionale provvede in sede di primo insediamento alla nomina di un Delegato Provinciale (definito Delegato Provinciale pro tempore) che assiste alle riunioni del Comitato Regionale senza diritto di voto.

I Delegati Provinciali, eletti e nominati, esplicano la loro attività in ambito provinciale secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale e dipendono direttamente dai rispettivi Comitati Regionali.

Essi applicano, nell'ambito del territorio provinciale, i regolamenti e tutte le norme, disposizioni o provvedimenti emanati dall'Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dai rispettivi Comitati Regionali. Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive nazionali e regionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale, con particolare riferimento all'attività promozionale.

I Delegati Provinciali, eletti e nominati, devono anzitutto perseguire la crescita del numero dei soci del proprio ambito territoriale.

Alla fine di ogni anno sociale ogni Delegato Provinciale, sia eletto che nominato, è tenuto, se richiesto, a redigere ed inviare una relazione circa l'esito del suo mandato al Comitato Regionale per consentire le opportune valutazioni sul suo operato.

Sono attribuzioni specifiche del Delegato Provinciale:

- rappresentare l'Associazione nell'ambito della provincia;
- curare la propaganda dell'Associazione e della sua attività presso tutte le scuole di ballo e danza della provincia;



- fare osservare nell'ambito della propria provincia le norme dello statuto e dei regolamenti sociali e di ogni altro provvedimento emanato dagli organi associativi centrali e regionali;
organizzare l'attività a livello provinciale, con particolare riferimento a quella di reclutamento, formazione ed abilitazione di nuovi soci;
- I Delegati Provinciali eletti cessano per dimissioni volontarie, per incompatibilità, per dimissioni del Presidente Regionale, ovvero per altre cause di decadenza stabilite dal presente statuto o da appositi regolamenti. Il Presidente Regionale o, in caso di sua inerzia, il Presidente Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea Provinciale al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni dalla cessazione il nuovo Delegato Provinciale. Qualora non pervengano candidature per la carica di Delegato Provinciale il Presidente Regionale, nomina un commissario straordinario provinciale. Il Presidente Regionale convocherà l'assemblea elettiva provinciale quando avrà individuato il candidato per la carica di Delegato Provinciale tra i soci della Regione. Art. 18 - Revisione dei conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale può provvedere alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione del rendiconto.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale e di qualsiasi altra carica.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri della Giunta Nazionale.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità del rendiconto alle scritture contabili, danno parere sul rendiconto.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

A tale scopo il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 22 - Revisione dei conti

Contestualmente all'elezione della Giunta Nazionale, l'Assemblea Nazionale può provvedere alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione del rendiconto.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta Nazionale.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri della Giunta Nazionale.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità del rendiconto alle scritture contabili, danno parere sul rendiconto.

A tale scopo il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 23 - Presentazione candidature ed elezioni

Le candidature alla carica di Delegato Provinciale e di Presidente Regionale (cariche sociali territoriali), sottoscritte con le modalità espressamente inserite nella convocazione dell'Assemblea Elettiva, devono essere depositate presso la sede nazionale dell'Associazione, entro le ore 12 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee Elettive medesime. Le candidature alla carica di Presidente Nazionale con la collegata lista dei componenti il Consiglio Nazionale (cariche sociali centrali), sottoscritte con le modalità espressamente inserite nella convocazione dell'Assemblea Nazionale, devono essere depositate presso la sede nazionale dell'Associazione, entro le ore 12

(dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente la data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale medesima.

Per l'elezione del Presidente Nazionale e della collegata lista dei componenti il Consiglio Nazionale, dei Presidenti Regionali e dei Delegati Provinciali è dichiarato eletto il candidato che ha riportato maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i soli candidati che hanno ottenuto parità.

Le cariche sociali centrali e periferiche si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Art. 24 - Requisiti di eleggibilità Gli organi sociali centrali e territoriali.

Restano in carica per un intero quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Possono ricoprire le cariche sociali centrali e periferiche coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della loro candidatura:

- aver compiuto la maggiore età;
- avere la cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- essere soci dell'Associazione con almeno 3 anni di tesseramento senza soluzione di continuità all'atto della presentazione della candidatura;
- non avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Handwritten signatures and initials in the left margin, including a large 'G' at the top and 'Flaminio' at the bottom.

Art. 25 - Cause di incompatibilità e decadenza

Le cariche sociali centrali e periferiche sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica rivestita nell'Associazione. Qualora si verifichi la predetta causa di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverle entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, mediante comunicazione scritta al Presidente Nazionale con la quale viene indicata la carica che si intende mantenere. Trascorso tale termine, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta al Presidente Nazionale, l'interessato decade con effetto immediato da tutte le cariche sociali rivestite nell'Associazione.

Il venir meno, nel corso del mandato, di uno solo dei requisiti di eleggibilità comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale centrale e periferica.

Determinano la decadenza dell'intera Giunta Nazionale: le dimissioni o la decadenza per qualsiasi altro motivo, del Presidente Nazionale; le dimissioni contestuali o la decadenza per qualsiasi altro motivo, di oltre la metà dei componenti il Consiglio Nazionale; la deliberazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'azione di responsabilità nei confronti di uno o più dei componenti del Consiglio Nazionale, approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di decadenza dell'intera Giunta Nazionale, il Presidente Nazionale uscente o, in caso di sua inerzia, un qualsiasi componente dell'Assemblea Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni un nuovo Presidente Nazionale e la relativa Giunta Nazionale.

Determinano la decadenza del Comitato Regionale:

- le dimissioni o la decadenza per qualsiasi altro motivo, del Presidente Regionale;
- le dimissioni contestuali o la decadenza per qualsiasi altro motivo, di oltre la metà dei Delegati Provinciali;
- la deliberazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'azione di responsabilità nei confronti di uno o più componenti del Comitato Regionale, approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di decadenza del Comitato Regionale, il Presidente Regionale o, in caso di sua inerzia, il Presidente Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare le assemblee Regionale e Provinciali al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni un nuovo Comitato Regionale.

Art. 26 - Conflitto di interessi

Le cariche sociali centrali e periferiche che si trovano in situazioni di palese conflitto di interessi, per ragioni economiche, in relazione a specifiche deliberazioni dell'organo di appartenenza, ne sono escluse. Le decisioni in merito alla sussistenza delle predette situazioni di conflitto di interessi che possono portare all'esclusione dalla partecipazione alla riunione da parte dell'interessato sono decise a maggioranza dei componenti del rispettivo organo di appartenenza.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, istituito con DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 (Agenzia per il terzo settore) e le cui funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Commissione Giudicante

La Commissione Giudicante è composta da tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati dall'Assemblea Nazionale. La Commissione Giudicante resta in carica per un intero quadriennio olimpico, non è rieleggibile, e decide a maggioranza in merito alle:

- controversie insorte tra i soci e tra i soci e gli organi associativi, che siano riconducibili all'attività associativa;
- contestazioni riguardanti la validità o la legittimità delle Assemblee Elettive.

Le decisioni della Commissione Giudicante sono insindacabili. Le norme di funzionamento della Commissione Giudicante sono demandate a specifico regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.

Art. 29 - Norme sull'ordinamento interno

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci ma può anche avvalersi degli stessi

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

soci quali lavoratori dipendenti o collaboratori al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

Le remunerazioni corrisposte ai soci che operano in qualità di dipendenti e/o collaboratori non devono eccedere il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 30 - Foro competente

Per ogni controversia insorta tra l'Associazione ed i terzi è competente il Foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 18 DIC, 2024 AL N. 1552 MOD 3

IL DIRETTORE *[Handwritten signature]*





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLI'-CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CESENA

Registrazione di Atto Privato

Il 18/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGJ , serie 3 , numero 1552

data di stipula: 03/12/2024

ident.vo telematico: TGJ24L001552000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04774660403

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04774660403				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

